

PRETURA NAPOLI (decr. *i. a. p.*)
20 MAGGIO 1986

ESTENSORE: PANICO
RICORRENTE: NONNO
(*Avv. Siniscalchi, Barra Caracciolo*)

**Stampa • Notizie lesive della
dignità personale e professionale
• Rimedi cautelari • Decreto di
smentita emesso *inaudita altera
parte* • Concedibilità.**

Appare strumento idoneo alla tutela cautelare della dignità e decoro personale e professionale l'ordine di pubblicazione di un decreto di smentita emesso inaudita altera parte.

Il Pretore letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione;

premessi in fatto che in data 16 maggio 1986 Pasquale Nonno, giornalista e direttore del Mattino di Napoli, ha adito l'Autorità Giudiziaria ex art. 700 cod. proc. civ. con il patrocinio degli avv. Vincenzo Siniscalchi e dr. proc. Francesco Barra Caracciolo esponendo che nel numero 41 dell'aprile 1986 del mensile « Prima » edito dalla s.r.l. Nuova Società a pagina 13 era stato pubblicato un articolo non firmato contenente affermazioni false e lesive della reputazione professionale dell'esponente;

che, in particolare, nel predetto articolo era riferito che Pasquale Nonno era « passato da capo della redazione romana dell'Europeo ad inviato » non di sua iniziativa ma a seguito « di una rimozione voluta dal direttore Claudio Rinaldi per il rapporto troppo stretto che correva fra Nonno e De Mita »;

che le predette affermazioni erano false e lesive della propria dignità personale e professionale non essendo vera la riferita circostanza della « rimozione » dall'incarico di capo della redazione romana dell'Europeo e perché, in ogni caso, giammai il rapporto personale di amicizia con l'on. De Mita aveva influito sulle sue scelte professionali;

premessi altresì che l'articolo di cui sopra era l'ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di articoli diffamatori; ha chiesto ordinarsi alla resistente società di far pubblicare su giornali a larga diffusione nazionale e sullo stesso mensile « Prima », un comunicato ripristinatorio della verità in relazione a vicende di primaria importanza per la vita professionale del ricorrente;

tanto premesso, ritenuto che l'istanza di pubblicazione a spese della resistente di un comunicato di rettifica e ripristinatorio della verità appare fin da ora meritevole di tutela, atteso che è palesemente falsa la circostanza della rimozione autoritativa di Pasquale Nonno dall'incarico di capo della redazione romana dell'Europeo (vedi comunicazione del 5 maggio 1986 a firma di Claudio Rinaldi, direttore dell'Europeo, nella quale si dà atto al ricorrente che « l'abbandono della posizione di capo della redazione romana dell'Europeo fu una decisione esclusivamente tua », nonché comunicazione del 30 aprile 1986 a firma di Nazareno Pagani, che come Nonno ricoprì l'incarico di capo della redazione romana dell'Europeo, nella quale si dà atto al ricorrente che pur dopo l'abbandono della carica di capo della redazione romana dell'Europeo, fu mantenuta con il giornale una « stretta collaborazione, continuando ad offrire un prezioso apporto di idee, proposte ed articoli »);

ritenuto altresì, per tutto quanto più sopra detto, che non risponde nemmeno a verità che il rapporto di amicizia fra Pasquale Nonno e Ciriaco De Mita abbia, nel caso di specie, influito sulle scelte o incarichi professionali del ricorrente;

ritenuto che il diritto, costituzionalmente garantito, alla dignità e decoro personale e professionale da farsi valere in via ordinaria appare minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile attesa la diffusione che il mensile « Prima » trova soprattutto nell'ambito editoriale e giornalistico;

ritenuto che la pubblicazione a cura del ricorrente ed a spese del resistente del presente decreto sui giornali di cui al dispositivo appare uno strumento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;

visti gli artt. 700 ss. cod. proc. civ.

ordina che il presente decreto sia pubblicato a cura del ricorrente Pasquale Nonno ed a spese della resistente s.r.l. Nuova Società con sede in Milano, via A. Saffi n. 12 per una sola volta ed integralmente sul mensile « Prima » nel numero di giugno 1986, sul giornale l'Europeo in una edizione del mese di giugno '86 e sui quotidiani il Mattino di Napoli e il Corriere della Sera nella edizione di domenica 1° giugno 1986 o in una edizione successiva; fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 20 giugno 1986 ore 9,30 mandando al ricorrente per le notifiche entro il 29 maggio 1986.

PRETURA MILANO (ordinanza) _
26 MAGGIO 1986

ESTENSORE: TAVASSI
PARTI: BISCARDO S.P.A.
(Avv. Ragusa)
R.C.S., OSTELLINO
(Avv. Bovio)
S.E.E., MONTANELLI
RUSCONI, GIORGIANNI

Stampa • Riproduzione di notizie diffuse dalle autorità • Richiesta di provvedimenti d'urgenza • Falsità della notizia e colpa del diffusore • Rilevanza • Insussistenza • Non concedibilità dei provvedimenti richiesti.

Per la concessione di provvedimenti d'urgenza nei confronti della stampa per notizie da essa riportate (nella specie: comunicati del Ministero della Sanità sui « vini al metanolo ») è necessario verificare la falsità della notizia e la colpa nella diffusione.

Stampa • Diritto di rettifica • Verità della notizia contestata • Irrilevanza.

L'istituto della rettifica disciplinato dall'art. 42, legge 416/1981 riconosce a chi soggettivamente si ritenga lesa da un'informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della « propria verità », garantendo così una dialettica nell'ambito del sistema d'informazione. È pertanto superfluo il vaglio dell'esattezza della notizia originaria.

Il Pretore esaminati atti e documenti di causa, osserva quanto segue:

Con ricorso depositato il 10 aprile 1986 la S.p.A. Biscardo lamentava che il 5 aprile 1986 il quotidiano « La Notte » ed il 6 aprile 1986 i quotidiani « Corriere della Sera » ed « Il Giornale » avevano diffuso la notizia secondo cui nell'ambito delle indagini sul « vino al metanolo » la ditta ricorrente era inclusa nel gruppo delle ditte inquisite « collegate in qualche modo alle indagini, nei cui confronti sono stati disposti sequestri di campioni di vino per i quali non si hanno ancora i risultati delle analisi di laboratorio finalizzati all'accertamento dell'alcool metilico ». Esponeva la ricorrente che nei magazzini della Biscardo in data 23 marzo 1986 era stato eseguito un sequestro cautelativo su vino imbottigliato e commercializzato dalla s.r.l. FRA.BI. ed acquistato dalla Biscardo; mentre il vino imbottigliato e commercializzato da quest'ultima non era mai stato oggetto di sequestro né d'indagine alcuna diretta ad individuare la presenza di alcool metilico. Imputando quindi alla stampa colpa grave e negligenza nel riportare una notizia assertivamente « falsa ed irresponsabile » e prospettando le gravissime conseguenze che la notizia medesima aveva determinato per l'azienda, cui erano venute a mancare tutte le ordinazioni dei distributori nazionali ed esteri, nonché tutti i fidi bancari, la società faceva ricorso all'art. 700 cod. proc. civ. per chiedere che il Pretore disponesse nei confronti dei quotidiani indicati l'ordine di proce-

dere alle doverose rettifiche negli stessi modi e termini in cui era stata pubblicata la falsa notizia di cui sopra.

Si costituivano i convenuti, rilevando come i loro quotidiani si erano limitati a pubblicare gli elenchi delle aziende interessate dalle indagini così come trasmessi tramite l'ANSA, dal Ministero della Sanità d'intesa con il Ministero dell'Agricoltura, senza alcuna aggiunta o commento, e come d'altra parte, su analoga segnalazione ministeriale seguita pochi giorni dopo, avevano tempestivamente pubblicato l'elenco delle ditte assolte, fra cui appunto la Biscardo.

Per l'Editrice Rusconi citata quale editoriale de « La Notte », veniva rilevata l'erroneità di detta indicazione; inoltre per la stessa, nonché per il direttore responsabile dott. Pietro Giorgianni, veniva eccepita la tardività della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. La posizione di entrambi veniva comunque definita in via transattiva con un accordo stragiudiziale fra le parti, onde il procedimento va dichiarato senz'altro estinto nei loro confronti.

Per quanto riguarda le domande formulate dalla S.p.A. Biscardo nei confronti delle altre parti, va rilevato in primo luogo come la società ricorrente, alla luce delle argomentazioni svolte dal suo difensore in corso di causa, non sembra abbia inteso avvalersi della procedura prevista dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'art. 42 della legge 5 marzo 1981, n. 416, né sembra abbia fatto ricorso all'art. 700 cod. proc. civ. a norma del comma 5 del citato art. 8, bensì per ottenere un immediato risarcimento in forma specifica a norma dell'art. 2058 cod. civ.

Osserva preliminarmente il Pretore come il provvedimento richiesto dalla ricorrente nella formulazione ipotizzata dal suo difensore a verbale d'udienza del 19 maggio 1986 presenti caratteristiche di tale genericità da non consentirne l'emanazione (sarebbe difficile poi individuarne le modalità di esecuzione) e comunque appare tale da non rappresentare la voluta reintegrazione. Il problema in ipotesi potrebbe comunque essere superato stanti gli ampi poteri concessi al Pretore nell'emanazione dei

provvedimenti innominati in parola e l'insussistenza in materia dei limiti imposti dalla domanda.

Sembra però che i provvedimenti idonei al raggiungimento dello scopo s'identificherebbero con quelli previsti dal citato art. 8 della legge sulla stampa (per i quali comunque non sussisterebbe più alcun interesse stante il comportamento già posto in essere tempestivamente e spontaneamente dai quotidiani in discorso, come meglio si dirà in seguito).

Va rilevato infatti che l'art. 8 non prevede solo l'obbligo alla pubblicazione delle rettifiche ma altresì delle dichiarazioni di chi si ritiene danneggiato, purché facciano riferimento allo scritto che le ha determinate e siano contenute entro il limite delle trenta righe.

Comunque se con il presente ricorso si fosse inteso ottenere esclusivamente la pubblicazione di una rettifica o delle dichiarazioni connesse alla notizia, come sembrava dall'originaria formulazione, sarebbe stato necessario accertare l'esistenza di una richiesta in tal senso al direttore responsabile, il rifiuto di questi o la decorrenza dei termini previsti dall'art. 8, e quindi la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. (il Pretore di Roma nella sent. 12 gennaio 1984, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 501, ha ritenuto che la richiesta di rettifica possa avvenire anche dopo la presentazione del ricorso ex art. 700, ma prima della decisione sullo stesso, rappresentando la suddetta richiesta non un presupposto processuale ma una condizione dell'azione).

In simile ipotesi sarebbe apparso superfluo vagliare l'esattezza o meno della notizia originaria, in quanto il meccanismo voluto dall'art. 42 della legge 416/81 riconosce a chi soggettivamente si ritenga leso da una informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della « propria verità », cosicché siano i lettori a valutare la credibilità dell'una o dell'altra versione dei fatti, garantendo una dialettica nell'ambito del sistema d'informazione.

Se, invece, quello che si richiede è qualcosa di diverso dalla rettifica e dalle contro-dichiarazioni di cui sopra (il cui contenuto peraltro non è facile pro-

spettare, e sicuramente non sembra essere quello ipotizzato nella specie dalla difesa della ricorrente) sembra ammissibile il ricorso diretto alla procedura di cui all'art. 700 cod. proc. civ., non esaurendo la previsione di cui all'art. 8 tutte le forme di tutela d'urgenza per i diritti alla personalità che si assumano lesi dalla stampa.

Comunque, in tal caso presupposto dell'emissione del provvedimento sarebbe senz'altro, nell'ambito dell'accertamento del *fumus boni iuris*, la verifica della falsità della notizia e della colpa del quotidiano nel diffonderla.

Nel caso di specie sembra doversi escludere sia l'una che l'altra.

Dalla lettura degli articoli in questione risulta infatti che sia « Il Corriere della Sera » sia « Il Giornale » si sono limitati a pubblicare nel numero del 6 aprile u.s. gli elenchi forniti dal Ministero della Sanità d'intesa con il Ministero dell'Agricoltura, trasmessi dalla pubblica autorità proprio al fine di fornire un'immediata e capillare informazione alla collettività circa una vicenda d'estrema importanza per l'integrità fisica di tutti.

Secondo la classificazione fatta dallo stesso Ministero, la ditta Biscardo appariva nel « terzo gruppo » concernente le « ditte collegate in qualche modo alle indagini nei cui confronti sono stati disposti sequestri di campione di vino per i quali non si hanno ancora i risultati delle analisi ». Gli elenchi e la terminologia usata dai diversi quotidiani sono esattamente gli stessi proprio perché entrambi riportavano pedissequamente il comunicato diffuso tramite l'ANSA dal Ministero (cfr. i dispacci ANSA prodotti in causa). I quotidiani non hanno in alcun modo rielaborato, interpretato o commentato la notizia, essendosi entrambi preoccupati d'indicare chiaramente che si trattava dei dati forniti dal Ministero: il *Giornale Nuovo* apponendo addirittura il titolo « Roma fa sapere: queste 60 finora le ditte a rischio », ponendo fra virgolette l'espressione « ditte a rischio » usata dallo stesso comunicato ministeriale; mentre per il *Corriere della Sera* il titolo è diverso parlandosi di « lista nera », senza comunque che ciò valga di per sé a travisare l'obiettività della notizia.

In merito al contenuto della stessa av rilevato che veniva riferita una circo-

stanza di fatto, vale a dire l'esecuzione di sequestri nei confronti delle ditte del terzo gruppo, circostanza che anche per la Biscardo corrisponde a verità. La stessa ricorrente ha prodotto il verbale di sequestro cautelativo eseguito nei suoi confronti e concernente partite di vino della s.r.l. FRA.BI. vendute alla Biscardo e reperite presso la sede di questa, in parte dalla stessa già cedute a terzi.

Il *Corriere* del 5 febbraio 1986 aveva con precisione riportato la notizia precisando che il vino sequestrato presso la ditta Biscardo proveniva dalla ditta Bianco (appunto la FRA.BI.), il cui nome infatti nella lista pubblicata il giorno successivo appariva nel secondo gruppo, mentre quella della Biscardo era inserito nel terzo fra le ditte « collegate in qualche modo alle indagini ».

Con analoga precisione e tempestività sia il *Corriere* sia il *Giornale* hanno poi pubblicato il successivo comunicato del Ministero, trasmesso dall'ANSA il 12 aprile 1986, che scagionava la ditta Biscardo. Tale seconda pubblicazione con analoga efficacia ed uguale rilievo tipografico rispetto agli elenchi già pubblicati (con il titolo « Ancora otto ditte assolute » per il *Corriere*, e « Scagionate altre otto ditte » per il *Giornale Nuovo*), era completata con ulteriori precisazioni, dicendo il *Corriere* che per la Biscardo si era trattato di ditta distributrice di vino imbottigliato e commercializzato dalla ditta Bianco, mentre il *Giornale* premetteva che l'elenco riguardava ditte produttrici o semplicemente [produttrici di vino o semplicemente] distributtrici, tutte comunque scagionate a seguito delle analisi. Va, del resto, tenuta presente che l'autorevolezza della fonte e l'esigenza di trasmettere immediatamente le notizie che ripetutamente venivano diffuse con richiesta di pubblicazione da parte dello stesso Ministero, in una situazione di drammaticità e sospetto quale quella venutasi a creare per i gravissimi episodi verificatisi, situazione in cui ogni notizia tendente a salvaguardare la salute della collettività aveva diritto di priorità. Nessun addebito può essere mosso alla stampa in tale contesto per non aver svolto ulteriori indagini circa la precisione e completezza del comunicato ministeriale.

La notizia così trasmessa, comunque, non sembra possa essere tacciata di falsità; e semmai le conseguenze di tale asse-

rita falsità potrebbero essere fatte ricadere sulla comune fonte d'informazione.

Non s'intende certo negare o minimizzare il pregiudizio subito dalla Biscardo e dall'intero settore enologico dalla situazione di sospetto generalizzato venutasi a creare nell'opinione pubblica nell'ambito della vicenda del « vino al metanolo », ma non sembra che sussista alcuna responsabilità da imputarsi alla stampa quantomeno per la fattispecie dedotta in causa.

I richiesti provvedimenti cautelari nei confronti del Corriere e del Giornale Nuovo non possono pertanto essere assunti.

P.Q.M. — Il Pretore decidendo sul ricorso proposto dalla S.p.A. T. Biscardo nei confronti della Casa Editrice Rusconi, e di Pietro Giorgianni quale Direttore del quotidiano « La Notte », dichiara estinto il procedimento per l'intervenuta rinuncia da parte della ricorrente; decidendo sul ricorso proposto nei confronti della Casa Editoriale del Corriere della Sera, di Piero Ostellino, quale Direttore del medesimo quotidiano, della Società Europea di Edizioni e di Indro Montanelli, quale Direttore del quotidiano « Il Giornale Nuovo », rigetta il ricorso medesimo.

PRETURA SAN PIETRO

VERNOTICO (decreto *i.a.p.*)

8 SETTEMBRE 1986

VICE PRETORE: RIZZO

RICORRENTE: STURDÀ S.R.L.

**Stampa • Notizie lesive della
reputazione commerciale •
Rimedi cautelari • Decreto di
smentita emesso *inaudita altera
parte* • Concedibilità.**

*Appare strumento idoneo a limitare il danno derivante dalla diffusione di notizie false e lesive del buon nome commerciale (nella specie: inclusione nella lista dei « vini al metanolo ») l'ordine di pubblicazione di un decreto di smentita emesso *inaudita altera parte*.*

Il vice Pretore letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione prodotta, ritenuta la propria competenza, premesso che attraverso la pubblicazione di vari articoli inseriti nei quotidiani: « Il Corriere della Sera » del 5 aprile 1986; 6 aprile 1986, 8 aprile 1986; « Quotidiano » del 5 aprile 1986; « La Stampa » del 5 aprile 1986; « La Gazzetta del Mezzogiorno » del 5 aprile 1986 e 7 aprile 1986; « L'Unità » del 5 aprile 1986; « La Repubblica » del 5 aprile 1986; « Il Giornale d'Italia » del 5 aprile 1986; « Il Giornale » del 5 aprile 1986; « Il Tempo » del 5 aprile 1986; nonché sul settimanale « TV-Sorrisi e Canzoni » n. 16 del 20/26 aprile 1986 ed infine attraverso la RAI-TV, nei suoi tre canali di diffusione, veniva divulgata la notizia secondo la quale la ditta vinicola « Sturdà s.r.l. » corrente in Sandonaci (Br) era compresa tra quelle denunciate alla magistratura del NAS a seguito di esame positivo del contenuto in alcol metilico in quantità superiore a quella consentita.

Rilevato che con certificati di analisi dal n. 2424/2441; 2401/2418; 2419/2423; 2401/2418; 2419/2423; 2467/2484; 2462/2466; 2452/2456; 2457/2461; 2442/2446; 2447/2451: tut-

ti presentati il 25 marzo 1986 e rilasciati il 4 aprile 1986, l'Unità Sanitaria Locale Br/4 Laboratorio d'Igiene e Profilassi reparto Chimico rendeva noto che tutti i campioni prelevati dalla Cantina Vitivinicola « Sturdà s.r.l. » rispondevano alle norme di legge, riferendo la totale assenza della sostanza « alcol metilico ».

Che, pertanto, le notizie divulgate appaiono palesemente false e lesive del buon nome dello Sturdà Cosimo e denigratorie della immagine commerciale della cantina vitivinicola « Sturdà s.r.l. » corrente in Sandonaci (Br) che egli, quale amministratore unico, rappresenta.

Ciò premesso. Ritenuto che l'istanza diretta ad ottenere la pubblicazione di un articolo di smentita, ripristinatorio della verità, appare fondata e meritevole di pronta tutela tale da arginare con effetto immediato il danno derivato e derivante alla « Sturdà s.r.l. » ed allo Sturdà Cosimo dalla falsità della notizia diffusa.

Ritenuto altresì che la pubblicazione,

a cura dei ricorrenti e a spese dei resistenti indicati nel dispositivo, appare lo strumento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Visti gli artt. 700 ss. cod. proc. ordina che il presente decreto venga pubblicato a cura dei ricorrenti e a spese dei resistenti su: « Il Corriere della Sera », « Quotidiano », « La Stampa », « Il Manifesto », « Il Mattino », « La Gazzetta del Mezzogiorno », « Il Tempo », « Il Giornale » e sul settimanale « TV Sorrisi e Canzoni »: per una sola volta ed integralmente sui quotidiani nella edizione del 21 settembre 1986;

sul Corriere TV Sorrisi e Canzoni nella edizione del 21-27 settembre 1986; nonché la RAI TV, attraverso i suoi tre canali, TG1, TG2, TG3, di dare notizia di quanto espresso nel presente provvedimento, per un solo giorno, nei telegiornali del 21 settembre 1986, fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 21 novembre 1986 ore 9.30 con seguito, mandando al ricorrente per le notifiche entro il 18 settembre 86.

I RIMEDI ALTERNATIVI O CONCORRENTI ALL'ISTITUTO DELLA RETTIFICA

Le decisioni che si pubblicano evidenziano i contrastanti orientamenti giurisprudenziali di fronte alla richiesta di un soggetto di essere tutelato dalla diffusione di notizie (da egli ritenute) lesive della sua personalità¹.

Le questioni che emergono dalle tre pronunce possono così sintetizzarsi:

1. nel caso di diffusione di notizie (ritenute) lesive, il soggetto interessato: A)

può/deve ricorrere al solo istituto della rettifica, previsto dall'art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'art. 42 legge 5 agosto 1981, n. 416; oppure B) ha a disposizione rimedi alternativi e/o concorrenti?

2. in questa seconda ipotesi, quali sono le differenze fra l'istituto della rettifica e gli altri rimedi?

1. A) Al primo quesito pare doversi dare una risposta negativa (nel senso che l'istituto della rettifica non è esaustivo ed esclusivo dei rimedi concessi) per una serie di ragioni:

a) L'art. 8 legge stampa riguarda esclusivamente i quotidiani, i periodici e le agenzie di stampa. Per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti via cavo dispongono, rispettivamente, gli artt. 7 e 34 della legge 14 aprile 1975, n. 103, i quali, comunque, in più di un punto si

discostano dalla disciplina della stampa². Per gli altri mezzi, come ad esempio la stampa non periodica, oppure le emittenti radiotelevisive private via etere, manca una normativa che espressamente preveda il diritto di rettifica.

Ne consegue che esiste una disparità di previsione per i diversi mezzi di comunicazione, sicché si tratterà di comprendere se e quali rimedi siano disponibili nei confronti di quelli non elencati. Prima di enumerarli è opportuno rimarcare che le norme vigenti (art. 8 legge stampa, artt. 7 e 34 legge sulla RAI) non sembrano estensibili analogicamente ai mezzi da esse non indicati. Ciò in base ad una duplice considerazione: sul piano generale l'istituto della rettifica presenta indubbi — ancorché non prevalenti — connotati pubblicitari in considerazione della sua finalità di ampliamento delle fonti di informazione; su quello specifico per essere assistite, in caso di violazione, da sanzioni di carattere amministrativo (a seguito della depenalizzazione disposta dalla legge 24 novembre 1981, n. 689).

Contro l'estensione analogica milita anche l'osservazione che la specificità delle disposizioni riguardanti un *medium*, mal si presta ad essere applicata ad un altro: si pensi alla nozione di « testa di pagina », di « numero successivo », « caratteristiche tipografiche » applicate ad un libro.

b) L'art. 8 legge stampa si riferisce ai « soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità »; tale dizione, poggiando sul contenuto della comunicazione (« atti, pensieri, affermazioni ») anziché sui suoi effetti (« interessi materiali o morali »), come riporta l'art. 7 legge sulla RAI) sembra poter giustificare l'esclusione dal proprio ambito di alcune comunicazioni, come, ad esempio, quelle attinenti indirettamente ai prodotti del soggetto. Ne consegue, secondo tale lettura, che non sono suscettibili di rettifica gli annunci pubblicitari nei quali del soggetto leso non è mai fatta menzione³.

c) Occorre, al di là dei riferimenti normativi, inquadrare sistematicamente l'istituto della rettifica: esso è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale, in un contesto vincolante (e non di mero

obiter dictum), un diritto il cui riconoscimento e la cui garanzia è « imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo »⁴. Dunque la rettifica costituisce un diritto e non un rimedio processuale; le sue forme di esercizio, in relazione a taluni mezzi, sono disciplinate, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, da apposite norme. Il che significa che per altri mezzi, altra potrebbe essere la portata del diritto e la sua disciplina processuale.

A chiarire ulteriormente la situazione si deve aggiungere che il richiamo, contenuto nell'art. 8 legge stampa, all'art. 700 cod. proc. civ. non può creare equivoci sulla natura dell'istituto. In altri termini, esso non può far ritenere che la rettifica sia una sottospecie di rimedio fra quelli ipotizzabili *ex art.* 700 cod. proc. civ. A sostegno di tale conclusione milita la decisiva considerazione sistematica che, poiché l'art. 700 cod. proc. civ. disciplina le fattispecie non previste né nel precedente capo del codice di rito, né in altre leggi, assumendo pertanto natura « atipica », sarebbe contraddittorio far rientrare nella fattispecie « atipica » una che, a tutta evidenza, è « tipica ».

Il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. è dunque un richiamo *al rito* da adottare

¹ Per indicazioni sulla giurisprudenza e sulla dottrina in tema di rettifica si rinvia ai richiami delle note *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale?*, in questa *Rivista*, 1985, 248; nonché *Tendenze restrittive in tema di rettifica*, *ivi*, 705, che commentano, rispettivamente, Pret. Roma 29 novembre 1984 e Pret. Roma 1° aprile 1985 e Pret. L'Aquila 28 maggio 1984. Nel frattempo si aggiungano G. CORASANITI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica, impresa di informazione*, Milano, 1986; nonché i commenti di R. PARDOLESI, *Rettifica, diffamazione e cronaca giudiziaria* (in *Foro it.*, 1985, I, 2781) e M. DOGLIOTTI, *Sulla disciplina di rettifica e sulla ... difficoltà di leggere la giurisprudenza* (in *Giust. civ.*, 1986, I, 2031) a Pret. Roma 1° agosto 1985; e A. FIGONE, *Inadempimento alla richiesta di rettifica e ricorso al Pretore*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 401.

² Sulla rettifica radiotelevisiva v. C. CHIOLA, *Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. e rettifica radiotelevisiva*, in *Dir. soc.*, 1980, 274, nonché Id., *Informazione, pensiero, radiotelevisione*, Napoli, 1984, p. 116.

³ Nel campo della concorrenza sleale non è infrequente l'ordine di pubblicazione del provvedimento inibitorio: v. ad es. Pret. Roma 12 settembre 1978, in *Foro it.*, 1978, I, 2342 (con oss. di R. PARDOLESI); si consideri, anche ai fini di quanto si dirà oltre, che l'accertamento dell'atto di concorrenza sleale prescinde e dall'elemento della verità (se si tratta di denigrazione) e da quello della colpa.

⁴ C. Cost. 10 luglio 1974, n. 225, in *Giur. cost.*, 1974, 1775 (con note di R. ZACCARIA e C. CHIOLA).

e non trasforma la natura dell'azione, né più né meno dei richiami alla legge 11 agosto 1973, n. 533, contenuti nella legge Prodi (legge 3 aprile 1979, n. 95) o in quella sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione (legge 1° agosto 1986, n. 430) i quali certamente non mutano l'azione concorsuale in una derivante da rapporto di lavoro.

1. B) Da quanto detto *sub a), b) e c)* si può trarre la conclusione che il diritto di rettifica di cui all'art. 8 legge stampa e all'art. 7 legge sulla RAI non è l'unico rimedio concesso a chi sia leso (o così si ritenga) dalla diffusione di notizie o commenti che lo riguardino. Ciò, però, non implica di per sé che laddove il diritto di rettifica sia disciplinato espressamente sia possibile ricorrere a vie di tutela diverse. Cioè, si potrebbe sostenere che per alcuni *media* (stampa periodica, agenzie di stampa, RAI-TV, emittenti via cavo) la via da percorrere è obbligata e indicata dalla legge.

La risposta al problema si rinviene nell'analisi degli interessi tutelati dal di-

ritto di rettifica; da un lato ve n'è uno eminentemente privatistico: il diritto all'identità personale, cioè il diritto a non veder deformato il proprio patrimonio morale, culturale, politico, ideale etc.; dall'altro uno pubblicistico, cui già si è accennato: la pluralità delle fonti di informazione, consentendo al lettore di giudicare dopo aver ascoltato anche « l'altra campana »⁵.

Proprio questo secondo interesse è evidenziato dal requisito, previsto dall'art. 8 legge stampa, della subiettiva valutazione dell'interessato sulla contrarietà a verità delle affermazioni riportate. Non è quindi necessario che quanto scritto sia falso; è sufficiente che l'interessato lo ritenga tale⁶.

In ciò il diritto di rettifica si distingue da quello all'identità personale, uno dei cui connotati essenziali è, al contrario, la falsità delle affermazioni⁷. E, procedendo, ancor più ovvia è la differenza rispetto al diritto alla reputazione, ove accanto alla falsità è necessaria anche la qualificazione negativa dell'addebito, sicché viene ingenerato nei consociati un giudizio non solo errato, ma anche deteriore⁸.

La conclusione è che a ciascun interesse corrispondono diversi strumenti di tutela, che solo in parte si sovrappongono.

Se dunque la notizia data viene solo ritenuta (subiettivamente) falsa, il rimedio consisterà nella richiesta di rettifica; se essa è obiettivamente falsa, si potranno richiedere i rimedi consentiti dall'art. 700 cod. proc. civ.; se, infine, essa è non solo falsa, ma anche diffamatoria, si potrà disporre anche il sequestro, altrimenti, in assenza di reato, non ammissibile⁹. Nulla vieta dunque che si possa, nella più grave delle ipotesi, chiedere contemporaneamente il sequestro, l'inhitoria alla ulteriore stampa e la pubblicazione di rettifica, oppure, tralasciando quest'ultima, chiedere al giudice l'ordine di pubblicare una smentita.

2. Si giunge così ad esaminare le differenze fra le diverse ipotesi. Dall'esempio fatto esse dovrebbero risultare evidenti; basterà aggiungere che, mentre la rettifica è soggetta a limiti sostanziali e formali (indicati dalla normativa), l'ordine di pubblicare una smentita non lo è, anche se per ottenerlo l'onere proba-

⁵ La tesi della rettifica come strumento di arricchimento notiziario è ampiamente esposta da E. SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di rettifica*, in *Dir. radiodiff.*, 1976, 470 ed è ripresa e sviluppata da O. DOMINIONI, *Il diritto di rettifica; prassi e prospettive*, in AA.Vv., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 146; A. MELCHIONDA, *Il diritto di rettifica come mezzo di tutela del diffamato*, in AA.Vv., *Tutela dell'onore...*, cit., p. 151.

In una visione ancora più marcata C. CHIOLA, *L'accesso alla stampa periodica per la rettifica dei fatti e la difesa della dignità personale*, in *Giur. cost.*, 1974, 1455.

⁶ Il punto è stato affermato nel *leading precedent* Pret. Roma 12 novembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 1008 (con nota di V. ZENO-ZENCOVICH) in *Foro it.*, 1983, I, 234 e 463 (con note di R. PARDOLESI e E. ROPPO).

⁷ Per una analisi dei diversi strumenti di tutela dell'identità personale v. F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, p. 248 ss.

⁸ Sui diversi rimedi cautelari alla lesione della reputazione v. da ultimo M. GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, p. 152 ss.

⁹ La giurisprudenza di merito e costituzionale (si v. quanto emerge dalle tre decisioni C. Cost. 9 luglio 1970, n. 122, in *Foro it.*, 1970, I, 2294; 12 aprile 1973, n. 38, in *Giur. cost.*, 1973, 354; 25 marzo 1976, n. 60, in *Giur. cost.*, 1976, I, 413) tende a riconoscere l'ammissibilità del sequestro in caso di illecito penale ed in particolare nel caso del reato di diffamazione (per una recente pronuncia v. Pret. Roma 18 luglio 1986, Ferlaino c. L'Espresso, in corso di pubblicazione su questa *Rivista*, 1987, fasc. 1). Per una sintesi delle argomentazioni contrarie si rinvia a V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 326 ss.

torio (*fumus boni juris e periculum in mora*) è più alto. Quindi nel primo caso ci si dovrà contenere nella misura delle trenta righe, il testo dovrà essere inviato al direttore, si dovrà attendere l'inutile esito della richiesta; nel secondo si potranno adire immediatamente le vie legali, richiedendo la pubblicazione di un testo il cui contenuto e la cui lunghezza potranno anche essere definiti dal giudice.

3. Esposti così i principi in base ai quali risolvere i quesiti posti in apertura della presente nota, è opportuno verificare in che misura essi trovino corrispondenza nelle decisioni pubblicate.

Il Pretore di Milano certamente dimostra (anche per la natura più ponderata del provvedimento) maggiore chiarezza nella distinzione fra le diverse situazioni. In ciò egli è anche agevolato da una vistosa e perseverante *defaillance* tecnica della difesa ricorrente, la quale pare ignorare del tutto l'esistenza dell'istituto della rettifica. L'ordinanza, quindi, esattamente coglie la natura quasi automatica (o meglio, formale) del giudizio sulla richiesta di rettifica, mentre per la richiesta di una smentita è necessario entrare nello specifico della questione.

Essa, invece, non è assolutamente condivisibile dove afferma essere necessario verificare la falsità della notizia e la colpa nella diffusione. Ancora una volta si può constatare la pertinace tendenza dei giudici cautelari a trasformare la loro cognizione sommaria in una di merito, travalicando del tutto le proprie funzioni¹⁰.

Quanto alla verità/falsità, l'esame dovrà limitarsi al *fumus*: ciò sia per le ragioni istituzionali già dette, sia per ragioni di speditezza che nel caso di istruttoria probatoria verrebbero sicuramente sacrificate, rendendo il provvedimento *inutiliter datum*.

Ancora più grave è il preteso accertamento della colpa: tale elemento rileva unicamente ai fini del giudizio di responsabilità, ovverosia ai fini di addebitare le conseguenze risarcitorie dell'illecito. Richiedendo l'accertamento dell'elemento soggettivo si scambia il provvedimento interinale (che ha riguardo unicamente alla posizione del soggetto che si pretende leso) con la sanzione, la qua-

le, invece, non può prescindere dall'esame dei criteri di imputazione, dei quali la colpa è uno dei principali.

Ne consegue che la incolpevolezza del giornale e la pretesa autorevolezza della fonte notiziale a nulla rilevano ai fini della richiesta di smentita: l'unica circostanza da tenere in considerazione era la falsità della notizia dalle stesse autorità ammessa a seguito delle proprie analisi. Pertanto, il provvedimento richiesto, sia pure in maniera confusa, andava concesso.

Considerazioni diverse vanno fatte in relazione ai due decreti; quello del Pretore di San Pietro Vernotico pare rispondente ai criteri testé annunciati se non sorgesse il dubbio — che il testo non scioglie — dell'intempestività del provvedimento. In altri termini, non è chiaro se la richiesta di decreto sia avvenuta immediatamente dopo la pubblicazione delle notizie lesive (ed allora il ritardo nell'emissione non potrebbe essere fatto gravare sul ricorrente), oppure se essa sia stata avanzata alcuni mesi dopo l'evento, nel qual caso la sua concessione *inaudita altera parte* si presenterebbe francamente inopportuna.

Ed è proprio in relazione a quest'aspetto che i due decreti prestano il fianco ad una obiezione delegittimante: se, invocata la lesione della reputazione (professionale o commerciale) il giudice dovrà accertare il *fumus* della falsità (e a maggior ragione nel caso in cui si pretenda di voler dichiarare la « palese falsità »), pare francamente poco opportuno che ciò avvenga senza il minimo contraddittorio. Cioè, mentre per la richiesta di rettifica il semplice requisito della subiettiva valutazione della falsità fa sì che siano sufficienti i soli elementi portati dal richiedente per legittimare il provvedimento, laddove il controllo deve essere più specifico l'assenza del destinatario dell'ordine pare lesiva dei suoi diritti e delle sue garanzie di difesa.

¹⁰ Non si può che rinviare, nuovamente e nella speranza che del testo venga imposta la lettura a tutti gli uditori giudiziari, a G. VERDE, *Considerazioni sul procedimento d'urgenza (come è e come si vorrebbe che fosse)*, in AA.Vv., *I processi speciali*, Napoli, 1979, p. 407.

Quanto detto pare potersi applicare sia al decreto del vice-pretore di S. Pietro Vernotico, considerato il tempo trascorso dal fatto, sia a quello del Pretore di Napoli, considerata la materia particolarmente opinabile sottoposta al suo esame.

Si aggiunga a ciò che la pubblicazione di una smentita è sì un provvedimento interinale, ma con efficacia permanente, sicché pare doverosa una cautela maggiore nella sua concessione che, ad esempio, per il caso di una inibitoria la cui efficacia, in quanto revocabile, è temporanea.

Infine, un accenno alla competenza: entrambi i ricorrenti hanno adito il « giudice di casa », nessuno dei quali è stato sfiorato dal dubbio della propria incompetenza. È ben nota la controversia fra giudici di legittimità e giudici di

merito sui criteri di individuazione del giudice competente territorialmente ad emettere i provvedimenti di cui all'art. 700 cod. proc. civ.

Sono altresì chiare le ragioni di giustizia sostanziale (effettività e tempestività della pronuncia) che hanno indotto ad accogliere il criterio sussidiario del luogo ove si verificano gli effetti dannosi, ovvero il domicilio del ricorrente. Non pare, però, che in questo caso si sia fatto buon uso del criterio e proprio ragioni di giustizia sostanziale avrebbero dovuto suggerire l'opportunità di declinare la propria competenza. Il rischio che emerge dai due decreti è evidente: una giustizia divisa per feudi dove ciò che conta non è la validità della domanda ma l'appartenenza alla medesima comunità, minacciata dall'« esterno ».

V.Z.Z.